

TI_GERICHTE 42.2018.26 vom 25. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2018.26_d20180425

FR: TI_GERICHTE 42.2018.26 du 25 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 42.2018.26 del 25 aprile 2018

Regeste

"Reclamo"24.6.18 interposto al TCA contro dec.25.4 e 23.5.18 dell'USSI irricevib.TCA si pronuncia solo su dec.su oppos.Abbondanz.va rilevato che ricorr.a seguito della 1.dec.form.inviato-entro term.x reclamo- mail all'USSI non firmato.Se USSI segnalato tempest.non valido reclamo:reclamo 24.6 tardivo

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). Nel merito 2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps". L'art. 60 Las prevede che: " 1 Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali. 2 Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante. 3 La decisione motivata in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale." L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps". Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA) . " 2.3. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, con scritto del 24 giugno 2018 indirizzato al TCA RI 1 ha chiesto che il fabbisogno di base di fr. 986.-- al mese le sia sempre garantito e che, oltre al canone di locazione per una somma di fr. 1'100.-- mensili, le venga concesso un ammontare di fr.

250.-- per le spese accessorie oppure le sia riconosciuto l'importo totale della spesa d'alloggio effettiva di fr. 1'390.-- al mese fino a che non avrà trovato un'abitazione ragionevole meno costosa, facendo espressamente menzione delle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 (cfr. doc. I pag. 1 e 4). In effetti con i provvedimenti del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 l'USSI le ha, da una parte, con decisione del 25 aprile 2018, assegnato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'026.-- mensili per il periodo maggio – luglio 2018, computando a titolo di spesa per l'alloggio la somma di fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (importo massimo ammissibile per una persona; cfr. l'art. 22 lett. c Las), a fronte di un costo effettivo di fr. 16'680.-- annui, ovvero fr. 1'390.-- al mese, e invitandola a trovare un subentrante nei sei mesi seguenti (cfr. doc. A5; consid. 1.1.). Dall'altra, con decisione del 23 maggio 2018 le ha negato una prestazione speciale di fr. 250.-- mensili a copertura delle spese accessorie (cfr. doc. A3; consid. 1.3.). E' vero che nello scritto del 24 giugno 2018 a questo Tribunale è stata citata e allegata allo stesso anche la decisione su reclamo del 18 giugno 2018. E' altrettanto vero, tuttavia, che RI 1, nello scritto al TCA, non ha in alcun modo contestato la somma di fr. 174.90 assegnatale con la decisione su reclamo del 18 giugno 2018 per le spese di trasloco. RI 1 si è riferita alla decisione su reclamo del 18 giugno 2018 unicamente per censurare il fatto che l'USSI in tale provvedimento avrebbe reputato irricevibile il suo reclamo inoltrato contro la decisione del 25 aprile 2018 tramite un messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.). L'amministrazione, però, nella decisione su reclamo del 18 giugno 2018, in relazione al provvedimento del 25 aprile 2018, ha esclusivamente indicato che "l'assistenza con decisione 25.4.2018 ha riconosciuto la prestazione assistenziale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018 considerando un costo di locazione di CHF 1'100.- che è il limite massimo previsto dalla legge per le persone singole in assistenza. Tale costo comprende anche le spese accessorie (cfr. art. 22 Las). Tale decisione non è oggetto del presente reclamo." (Doc. A1 p.to G). Ne discende che la decisione su reclamo del 18 giugno 2018, il cui contenuto specifico si riferisce esclusivamente all'attribuzione dell'importo di fr. 174.90 per la spesa di trasloco non è oggetto di ricorso al TCA. Per quanto attiene alle questioni del computo nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai mesi da maggio a luglio 2018 di unicamente fr. 1'100.-- mensili per la spesa per l'alloggio, rispettivamente del rifiuto di concederle un ammontare supplementare di fr. 250.-- quale prestazione speciale per provvedere al pagamento delle spese accessorie mensili, di cui alle decisioni del 25 aprile 2018 e del 23 maggio 2018 (cfr. doc. A5; A3; consid. 1.1.; 1.3.) e censurate esplicitamente da RI 1 nello scritto del 24 giugno 2018 al TCA, l'USSI, invece, non ha emesso alcuna decisione su reclamo. Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro le decisioni su reclamo dell'USSI. Gli atti sono, pertanto, trasmessi all'amministrazione affinché statuisca senza indugio sui reclami di RI 1 mediante l'emissione di decisioni su reclamo. 2.4. Giova, abbondanzialmente, osservare che, dopo l'emanazione della decisione del 25 aprile 2018, RI 1, il 14 maggio 2018, ha inviato all'USSI un messaggio di posta elettronica (definito quale "reclamazione") in cui ha

censurato il fatto che l'USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale, per la spesa dell'alloggio abbia computato solo l'importo di fr. 1'100.-- (cfr. consid. 1.2.). RI 1 non ha firmato tale contestazione. L'art. 10 cpv. 5 OPGA, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (cfr. STF I 25/06 del 27 marzo 2007). Nella procedura di opposizione/reclamo, come anche nella procedura di ricorso, l'assegnazione di un termine supplementare per rimediare ad atti di impugnazione difettosi - come possono essere ritenuti un'opposizione o un ricorso sprovvisti di firma autografa - deve essere accordata, ad eccezione dei casi manifestamente abusivi (cfr. STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2., 4; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3.); Il Tribunale federale, con giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152 consid. 4.5., ha precisato che quando una parte trasmette un atto per telefax non va accordato un termine supplementare per sanare il difetto. In proposito l'Alta Corte ha osservato che la parte che utilizza il telefax per inviare un'opposizione o un ricorso sa, o dovrebbe sapere, già a priori che tale mezzo contravviene all'esigenza della firma autografa. In una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1. la nostra Massima Istanza ha, inoltre, ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggia elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.66 del 20 ottobre 2017; STCA 42.2016.35 del 12 gennaio 2017. In concreto l'USSI, con messaggio di posta elettronica del 21 giugno 2018, ha tra l'altro comunicato a RI 1 che, se non era d'accordo con la decisione del 25 aprile 2018, avrebbe potuto inoltrare reclamo, indicando che il termine è di trenta giorni dalla notifica (cfr. doc. A2). L'interessata ha reagito subito inviando al TCA il reclamo del 24 giugno 2018. Nel caso in cui, quindi, l'USSI, quando ha ricevuto il messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2018, momento in cui il termine di reclamo contro la decisione del 25 aprile 2018 non era ancora scaduto, non ha reso attenta RI 1, ricordato il precetto della buona fede (art. 9 Cost.) a cui tutte le autorità sono tenute, che il messaggio di posta elettronica (dai documenti agli atti risulta peraltro che nell'incarto è stato fatto uso anche da parte dell'amministrazione della posta elettronica), in quanto tale, non era un valido reclamo, occorre ritenere che il 14 maggio 2018 la medesima ha manifestato il suo dissenso nei confronti del contenuto del provvedimento del 25 aprile 2018, poi formalizzato con "reclamo" al TCA (cfr. STF 8C_386/2016 del 10 novembre 2016). L'USSI entrerà, di conseguenza, nel merito del reclamo. Qualora, per contro, l'amministrazione abbia segnalato tempestivamente, prima del suo messaggio di posta elettronica del 21 giugno 2018 (cfr. doc. A2), e meglio entro il termine per interporre reclamo, a RI 1 che contro la decisione del 25 aprile 2018 non era stato interposto alcun valido reclamo, il reclamo del 24 giugno 2018, se la stessa non ha reagito secondo le debite modalità fino al 24 giugno 2018 (al riguardo andrà verificato se lo "scritto" del 18 maggio 2018 con cui ha confermato il reclamo del 14 maggio 2018 citato nella decisione su reclamo del 18 giugno 2018 relativa alla spesa del trasloco - cfr. doc. A1 -, concerne o meno anche delle contestazioni afferenti alla decisione del 25 aprile 2018, rispettivamente può o meno essere considerato un valido reclamo) sarà da considerare tardivo. Per quanto concerne la decisione del 23 maggio 2018 (cfr. doc. A3), va rilevato che RI 1 ha indicato che la stessa sarebbe stata spedita dall'USSI tramite posta B e di averla ricevuta il 28 maggio 2018 (cfr. doc. I pag. 2). Se tale circostanza si rivelerà corretta, ritenuto che il "reclamo" al TCA del 24 giugno 2018 è stato spedito il 27

giugno 2018 (cfr. ricerca postale in virtù del numero di invio posta A+ indicato su busta di intimazione), il “reclamo” contro la decisione del 23 maggio 2018 sarà da considerare tempestivo, essendo inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione. 2.5.

L’emanazione del presente giudizio rende, infine, priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure cautelari, e meglio di versarle subito l’importo della spesa per l’alloggio non coperto dall’assistenza sociale da maggio 2018 per almeno sei mesi, così da consentirle di utilizzare l’ammontare del fabbisogno di base di fr. 986.-- per gli scopi a cui è destinato (cfr. doc. I pag. 2; STF 8C_906/2017 del 24 gennaio 2018; 8C_636/2009 del 16 settembre 2009; STCA 39.2016.12 del 22 giugno 2016).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.